



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di conversione di patenti di guida del 7 maggio 2004

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina, di seguito denominati "Parti Contraenti";

Desiderosi di facilitare la circolazione dei loro rispettivi cittadini nel territorio dei due Paesi e di migliorare la sicurezza stradale;

Decisi a promuovere la collaborazione nel settore del trasporto e della circolazione stradale;

Convinti dell'utilità dei vantaggi reciproci presentati da un accordo sulla conversione delle patenti di guida;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo, si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso ciascuna Parte Contraente.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti conducenti disabili.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per la categoria di patente della quale si chiede la conversione.

Il periodo di validità della patente di guida, in relazione all'età del conducente, è stabilito dalle norme nazionali della Parte Contraente che rilascia il documento a seguito di conversione.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne delle due Parti Contraenti per il rilascio della categoria di patente della quale si chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste dalle norme interne delle due Parti Contraenti, in relazione alla data di rilascio della patente, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione, di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre, il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al

presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli delle patenti di guida, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati e completati con uno Scambio di Note tra le seguenti Autorità competenti:

- a) per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri;
- b) per il Governo della Repubblica Tunisina: il Ministero delle Tecnologie della Comunicazione e dei Trasporti - Direzione Generale dei Trasporti Terrestri.

Le Autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri;
- b) per il Governo della Repubblica Tunisina: il Ministero delle Tecnologie della Comunicazione e dei Trasporti - Agenzia Tecnica dei Trasporti Terrestri.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente circa la validità e/o l'autenticità della patente.

L'altra Autorità competente avrà cura di rispondere, attraverso le medesime vie, nel tempo più breve possibile.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla sua validità o autenticità. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.

Articolo 10

Il presente Accordo, unitamente agli allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente la conclusione delle rispettive procedure interne.

Tale Accordo, che potrà essere modificato o completato, per iscritto, con mutuo consenso, avrà una durata indeterminata e potrà essere denunciato, per iscritto, in qualsiasi momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della denuncia.

Fatto in due esemplari, a Roma, il 7 maggio 2004, in lingue italiana, araba e francese. I tre testi fanno egualmente fede. In caso di divergenze tra la versione italiana e la versione araba, il testo francese prevarrà come riferimento comune.

Per il Governo della Repubblica Italiana| Per il Governo della Repubblica Tunisina Ing. Amedeo Fumero| S.E. Mohamed Jegham

ALLEGATO 2

TABELLA DI EQUIPOLLENZA (conversione delle patenti di guida, rilasciate in Tunisia in documenti italiani)

TUNISIA	ITALIA
A1	A1
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
H	-
D1	B
D 1+Permis de Place	B+C.A.P. di tipo KB


Il vecchio modello di patente di guida è compilato in lingua araba mentre nel nuovo i dati identificativi sono scritti in lingua francese e araba.

Quindi, nel caso di documento compilato in lingua araba sarà sempre indispensabile la traduzione.

Modelli di patente di guida rilasciati dalla Tunisia:

ALLEGATO 3

1. Vecchio modello di patente su supporto cartaceo di colore rosa. (in uso dal 1998 al 2002)



ALLEGATO 4

2. Nuovo modello di patente rilasciato a partire dal 27.05.2002, tipo carta di credito.





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI - Direzione generale della motorizzazione della sicurezza del trasporto terrestre

Circolare Prot. MOT3/1274/M340 del 10/3/2005

Conversione di patenti di guida. TUNISIA

Con nota n. 0089478 del 01/03/05 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (All. 1 trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Tunisina, entra in vigore il 27 marzo 2005.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, considerate le festività pasquali, a decorrere dal 29 marzo 2005 possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Tunisia.

Si precisa che solo in data 29 marzo 2005, primo giorno utile per l'applicazione dell'accordo, potranno essere accettate domande di conversione di patenti di guida tunisine, qualora siano scadute di validità nei giorni 27 e 28 marzo 2005.

La conversione delle patenti tunisine verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza Tunisia-Italia, allegato dell'accordo, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti tunisine alle categorie di patenti italiane.

Si specifica che la tabella sopracitata va applicata in modo che la patente di categoria D tunisina potrà essere convertita in patente di guida italiana valida per le categorie C e D. Ciò in quanto l'accordo di cui trattasi è stato firmato in data 07.05.04 ossia prima dell'entrata in vigore (1° ottobre 2004) della nuova normativa relativa alla rilascio della categoria D.

Inoltre si fa rilevare che è prevista la possibilità di convertire la categoria D1 tunisina, accompagnata dal "permesso da piazza", in patente di guida italiana di categoria B e del Certificato di abilitazione professionale di tipo KB. Il "permesso da piazza" tunisino è di colore giallo, ha validità permanente ed è scritto in lingua araba, pertanto sarà necessario chiedere sempre la traduzione ufficiale dello stesso. Al fine di agevolare le procedure si invia copia del facsimile di detto permesso con relativa traduzione (All.2).

Si trasmette inoltre la copia dei due facsimile di patenti tunisine (All. 3 e 4) indicati nell'elenco dei modelli allegato dell'accordo, con relativa traduzione. Si fa presente che secondo quanto comunicato dalle autorità estere, il vecchio modello di patente di guida (All.3) è compilato in lingua araba mentre nel nuovo (All.4) i dati identificativi sono scritti in lingua francese e araba. Pertanto nel caso di documento compilato in lingua araba, in considerazione della particolarità dei caratteri della lingua utilizzata, sarà sempre indispensabile acquisire la traduzione.

Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per conversione dopo aver verificato che l'età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria.

La patenti tunisine convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato, comunicato dal Ministero degli Affari Esteri.

Ambasciata di Tunisia - Via Asmara 7 - 00199 ROMA

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della patente di guida e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'Accordo.

Per l'applicazione dell' art. 4, ultimo capoverso, al fine di stabilire la data di primo rilascio della patente di guida tunisina, si comunica che le autorità estere hanno informato che detta data è rilevabile dal documento stesso. Qualora vi fossero casistiche in cui la rilevazione di tale dato risultasse dubbia e l'interessato volesse dimostrare che la sua patente di guida è stata rilasciata da più di tre anni potrà produrre un'attestazione della competente rappresentanza diplomatica (sulla

base di notizie assunte presso la competente Autorità estera) in cui sia indicata la data di conseguimento dell'abilitazione.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti tunisine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.



www.vehicle-documents.it

Copyright © 2001/2005 World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati

WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS